



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

Piazza Municipio, 1

Telefono +39.081.5217111

[PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it](mailto:PEC.comune.pomiglianodarco@legalmail.it)

ORDINANZA N. 42 DEL 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI ESPLODENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che l'art. 57 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, stabilisce che in assenza di licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, è vietato accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Considerato che è diffusa consuetudine su tutto il territorio comunale, in occasione di festività pubbliche e/o religiose, matrimoni, feste private etc., accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e, in generale, prodotti esplosivi, in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla legge;

Dato atto che la descritta condotta oltre ad essere vietata dalla legge, rappresenta un oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone, dal momento che troppo spesso i materiali esplosivi vengono utilizzati in assenza di qualsivoglia misura precauzionale, necessaria ad evitare pericoli e danni a persone e a cose;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche dall'utilizzo di quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi comunque di materiale esplosivo e, quindi, in grado di recare pregiudizio a persone ed a cose;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare su tutto il territorio comunale l'utilizzo dei prodotti esplosivi consistenti in accensione di fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose, a tutela sia della pubblica che della privata incolumità;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11/01/2001, successivamente integrata con circolare n. 557 del 20/05/2014 recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzati ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.i.;

Visti l'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 c.p. (Accensioni ed esplosioni pericolose);

Visto l'art. 3, comma 6, L. n.94/2009;

Vista la L. 689/1981;

Visti gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- a tutti i cittadini il **divieto assoluto**, su tutto il territorio comunale di accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco fuori, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose;

- ai titolari di rivendite di materiale esplodente, i titolari/ gestori di ristoranti, bar, pubblici esercizi, attività commerciali, strutture adibite ad attività di svago e ricreative ubicate su tutto il territorio comunale è **vietato** accendere e/o consentire ai propri ospiti di accendere il ridetto materiale esplodente nel corso degli intrattenimenti diurni o notturni organizzati presso le proprie strutture.
- è altresì vietata la vendita sulla pubblica strada e fuori degli esercizi commerciali autorizzati in sede fissa di ogni genere di materiale esplodente, anche se classificato di libera vendita, precisando che non sarà consentito autorizzare la vendita ambulante di detto materiale;

SI AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

L'imbrattamento delle pubbliche strade con i residui derivanti da materiale esplodente sarà sanzionato ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n.94/2009 dell'art. 3, comma 6, L. n.94/2009

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. sia resa pubblica mediante affissione all'Albo on line e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai ristoranti, bar, pubblici esercizi, attività commerciali, a tutte le strutture adibite ad attività di svago e ricreative, ai comitati organizzatori di feste e sagre;
2. sia eseguita dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia Nazionali di cui alla legge n. 121 del 1981;
3. venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali ed in ogni luogo di visibilità pubblica;
4. venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Prefetto di Napoli, alla Polizia Locale e alle forze di Polizia Nazionali di cui alla legge n. 121 del 1981;
5. La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione e fino al 31.12.2021;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Prof. Gianluca Del Mastro

